

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

### PER LA SICILIA

### SEDE DI PALERMO

#### RICORSO

- Dell'**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento** (c.f. 80007100847), con sede in Agrigento, via Gaglio n. 1, in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine e legale rappresentante pro tempore ing. Alberto Avenia (c.f. VNALRT60P20D514F), nato a Favara (AG) il 20.9.1960;
- dell'**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta** (c.f. 80005220852), con sede in Caltanissetta, viale Trieste n. 281, in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine e legale rappresentante pro tempore ing. Nunzio Massimo Cannizzaro (c.f. CNNNZM69T03D960G), nato a Gela (CL) il 3.12.1969;
- dell'**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna** (c.f. 91015350860), con sede in Enna, via Volturo n. 13, in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine e legale rappresentante pro tempore ing. Paolo Carmelo Scravaglieri (c.f. SCRPCR56R11C353E), nato a Catenanuova (EN) l'11.10.1956;
- dell'**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina** (c.f. 00318620838), con sede in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 131, in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine e legale rappresentante pro tempore ing. Francesco Triolo (c.f. TRLFNC70M19F158S), nato a Messina il 19.8.1970;
- dell'**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo** (c.f. 97157510823), con sede in Palermo, via Francesco Crispi n. 120, in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine e legale rappresentante pro tempore ing. Vincenzo Di Dio (c.f. DDIVCN69L03G273Y), nato a Palermo il 3.7.1969;

- dell'**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa** (c.f. 80002290882), con sede in Ragusa, c.da Mugno, V Piano Edificio Uffici - ex Centro Direzionale ASI, in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine e legale rappresentante pro tempore ing. Vincenzo Dimartino (c.f. DMRVCN68E01I178C), nato a Santa Croce Camerina (RG) l'1.5.1968;
- dell'**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa** (c.f. 80003110899), con sede in Siracusa, via Arsenale n. 44/d, in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine e legale rappresentante pro tempore ing. Sebastiano Floridia (c.f. FLRSST65D23I754A), nato a Siracusa il 23.4.1965;
- dell'**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani** (c.f. 80004230811), con sede in Trapani, largo Madonna n. 4, in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine e legale rappresentante pro tempore ing. Giovanni Indelicato (c.f. NDLGNN52B24L331J), nato a Trapani il 24.2.1952;
- e con l'intervento della **Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia** (c.f. 80027710823), con sede in Palermo, via Francesco Crispi n. 120, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ing. Giuseppe Maria Margiotta (c.f. MRGGPP53A19B429Q), nato a Caltanissetta il 19.1.1953;

tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Palermo, via Catania n. 8/bis, presso lo studio legale dell'avv. prof. Carmelo Restivo (c.f. RSTCML76C11G273V; fax: 091.9825048; indirizzo di posta elettronica certificata: carmelorestivo@pec.it) e dell'avv. Pierluigi Vigneri (c.f. VGNPLG75R15G273A; fax: 091.9825048; pec: pierluigivigneri@pec.it), che li rappresentano e difendono – anche disgiuntamente – giusta procure in calce al presente atto

contro

**l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative** (c.f. 80012000826), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it), presso la cui sede in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è elettivamente domiciliato

per l'annullamento, previa sospensione

del decreto n. 6812 del 7 maggio 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative (**all. 1**), nonché dell'Avviso 20/2018 per il finanziamento di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche (**all. 2**) approvato con il predetto decreto, nella parte in cui l'Avviso stabilisce:

- che l'ordine professionale di riferimento debba vistare la relazione bimestrale del tirocinante, controfirmata dal tutor professionale, sull'attività svolta e sul conseguimento degli obiettivi formativi previsti, completa del prospetto di riepilogo delle ore di tirocinio realizzate nel periodo di interesse (art. 5.2 lett. c);
- che, ove il tirocinio non sia obbligatorio, l'ordine deve attestare, mediante apposizione del visto al progetto formativo, che il tutor sia in possesso di competenze – indicate dal progetto formativo – coerenti con gli obiettivi del tirocinio (art. 7.1 lett. d);
- che l'ordine professionale di riferimento debba vistare la relazione redatta dal tirocinante e controfirmata dal tutor contenente l'esplicita indicazione del conseguimento degli obiettivi previsti nel piano formativo, relazione da allegare alla domanda di erogazione del contributo sull'attività svolta (art. 14.4);

nonché nella parte in cui l'Avviso stabilisce:

- che la domanda di ammissione al contributo può essere presentata solo da soggetti che non siano ancora iscritti all'Albo professionale e che non abbiano superato l'esame di Stato per l'iscrizione nello stesso (art. 5.1, lett. h);
- che l'iscrizione all'Albo professionale o il superamento dell'esame di abilitazione comportano l'automatica conclusione del tirocinio e, conseguentemente, la cessazione del contributo (art. 5.1, lett. h);

e per la condanna

a emettere, anche in via cautelare, i provvedimenti necessari al fine di consentire a tutti gli interessati – alla luce delle mutate prescrizioni dell'Avviso, conseguenti all'annullamento o alla sospensione dell'art. 5.1, lett. h – la presentazione delle domande di ammissione al beneficio anche per la prima finestra temporale.

\*\*\* \*\*

### FATTO

Il Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative (d'ora innanzi, Dipartimento) dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro (d'ora innanzi, Assessorato) approvava, con decreto del dirigente generale n. 6812 del 7 maggio 2018, l'Avviso n. 20/2018 avente ad oggetto il finanziamento di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche. Della pubblicazione del decreto in parola veniva data comunicazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 dell'11 maggio 2018 (**all. 3**).

L'Avviso – finanziato a valere sul Programma Operativo Sicilia 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo – attiva «un'azione di sostegno alla formazione professionale e all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti operanti nel territorio della Regione Siciliana, attraverso la concessione di indennità di partecipazione per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori nell'ambito delle professioni ordinistiche» (art. 2.1). La durata massima del periodo di tirocinio ammissibile al finanziamento è di 12 mesi (art. 3.1). Al tirocinante è riconosciuta un'indennità di partecipazione pari a € 600 mensili lorde (art. 8.1) erogata con cadenza semestrale.

Giova sottolineare sin da subito che l'Avviso pone sullo stesso piano – assoggettandoli alle medesime regole – gli ambiti in cui per l'iscrizione all'Albo è prescritto un periodo di tirocinio professionale e gli ambiti in cui il tirocinio non è obbligatorio. Ciò risulta evidente anche dalle definizioni dettate dall'art. 2, che ricomprendono entrambe le ipotesi («con il termine “tirocinio” si intende il

periodo di pratica obbligatorio e non obbligatorio, secondo i rispettivi ordinamenti, per l'accesso alle professioni ordinistiche»; «con il termine “tirocinante o destinatario” si intende il giovane iscritto al registro dei praticanti, per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, presso un Ordine o un Collegio professionale, oppure un giovane che ha conseguito il titolo di studio necessario per l'accesso alle professioni ordinistiche e intende svolgere un'esperienza di apprendimento e formazione professionale, nei casi in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio»).

Non sfugge però che tra i due ambiti c'è una differenza oggettiva.

Ove è obbligatorio – si pensi ad esempio alla pratica forense – il tirocinio trova nell'ordinamento professionale di pertinenza una disciplina normativa puntuale che determina i tempi e i contenuti del percorso formativo, prescrive gli adempimenti funzionali ad attestarne il compimento, prevede forme di tutoraggio, individua sistemi di verifica e di controllo e, soprattutto, delinea con chiarezza i compiti attribuiti agli Ordini professionali, investendoli dunque – ed è una investitura che proviene in via immediata o mediata dalla legge – di una specifica funzione.

I tirocini non obbligatori – tra i quali si colloca quello degli ingegneri: l'accesso all'esame per l'iscrizione all'Albo degli ingegneri non è subordinato al compimento di un tirocinio obbligatorio<sup>1</sup> – sono invece orfani di una disciplina normativa che ne definisca coordinate e contenuti. Il tirocinio qui si risolve nel mero fatto, privo di rilevanza sul piano giuridico, della pratica che il laureato compie presso uno studio per acquisire una base di conoscenze e di esperienze prima di intraprendere la professione. Difettando una disciplina normativa, ogni laureato è libero di decidere se e per quanto tempo compiere un periodo di pratica; non è tenuto ad assolvere alcun adempimento, nè è soggetto a forme di controllo e di verifica da

---

<sup>1</sup> L'art. 6.1 d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 stabilisce che il tirocinio professionale è obbligatorio solo ove previsto dai singoli ordinamenti professionali; e nessuna delle disposizioni normative che disciplinano l'accesso alla professione di ingegnere prescrivono un tirocinio obbligatorio (cfr. in particolare gli artt. 4, 5 e 7 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, nonché gli artt. 47 e 48 d.p.r. 5 giugno 2001 n. 328).

parte dell'Ordine professionale, cui non è attribuito compito alcuno in questo ambito. L'Ordine, detto altrimenti, è del tutto estraneo al percorso formativo del laureato che non sia ancora iscritto all'Albo.

Ora, la differenza tra tirocini obbligatori e non obbligatori emerge anche nell'Avviso, a dispetto della pretesa di assimilarli e di considerarli unitariamente. L'art. 2 precisa infatti che «Lo svolgimento del tirocinio professionale, per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, è regolato dalla relativa normativa stabilita per il singolo Ordine o Collegio professionale»: il percorso formativo finanziato dall'Avviso coincide con il tirocinio prescritto dall'ordinamento professionale, cui nei fatti l'Avviso rimanda; non a caso tra i requisiti per l'ammissione al finanziamento è prevista, per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, l'iscrizione nel registro dei praticanti (art. 5.1, lett g). Ove invece non sia obbligatorio «il tirocinio professionale consiste nello svolgimento, a tempo pieno, di un periodo di apprendimento e di formazione professionale presso il soggetto ospitante sotto la supervisione di un tutor professionale» (art. 2): qui dunque il deficit normativo viene compensato dall'Avviso demandando ai soggetti coinvolti – il soggetto ospitante, il tutor e l'Ordine –, sia pure con ruoli diversi, il compito di sovrintendere allo svolgimento del tirocinio.

L'Avviso – ancora – contiene una serie di previsioni che coinvolgono gli Ordini professionali, attribuendo loro rilevanti compiti nell'ambito delle procedure inerenti allo svolgimento dei tirocini. In particolare:

- l'art. 5.2 lett. c, stabilisce che l'ordine professionale di riferimento debba vistare la dettagliata relazione bimestrale del tirocinante, controfirmata dal tutor professionale, sull'attività svolta e sul conseguimento degli obiettivi formativi previsti, completa del prospetto di riepilogo delle ore di tirocinio realizzate nel periodo di interesse;
- l'art. 7.1 lett. d, stabilisce che, ove il tirocinio non sia obbligatorio (è il caso di specie), l'ordine deve attestare, mediante apposizione del visto al progetto

formativo, che il tutor sia in possesso di competenze – indicate dal progetto formativo – coerenti con gli obiettivi del tirocinio;

- l'art. 14.4 stabilisce che l'ordine professionale di riferimento debba vistare la relazione redatta dal tirocinante e controfirmata dal tutor contenente l'esplicita indicazione del conseguimento degli obiettivi previsti nel piano formativo, relazione da allegare alla domanda di erogazione del contributo sull'attività svolta.

Vengono dunque posti a carico degli Ordini professionali gravosi adempimenti burocratici, per i quali essi dovranno adottare misure organizzative adeguate, sostenendo i relativi costi. Questo coinvolgimento degli Ordini è avvenuto in via del tutto unilaterale: il Dipartimento non si è preoccupato di acquisire previamente la disponibilità degli Ordini, nè tanto meno di concordare con gli stessi i contenuti dei compiti loro attribuiti; compiti di cui – a dire il vero – gli odierni ricorrenti sono venuti a conoscenza solo dalla lettura dell'Avviso.

Peraltro, gli adempimenti in questione non si risolvono nel passaggio meramente formale della meccanica apposizione di un visto. Ciò è evidente laddove l'ordine debba attestare che il tutor sia in possesso di competenze coerenti con gli obiettivi del tirocinio individuati dal progetto formativo (art. 7.1 lett. d): questa attestazione implica infatti l'esercizio di un controllo sostanziale e l'assunzione della conseguente responsabilità.

Ma anche nelle altre ipotesi il visto dell'Ordine evoca l'esercizio di un controllo sull'attività svolta dal tirocinante e sul conseguimento degli obiettivi del progetto formativo, non comprendendosi altrimenti la ragione di tale adempimento. E, almeno in teoria, l'esercizio di questo controllo potrebbe implicare l'assunzione di una responsabilità, di cui però non sono chiari perimetro e contenuti, anche perché detto controllo è riferito a fatti cui l'Ordine è estraneo.

Il provvedimento impugnato è illegittimo per i seguenti motivi.

\*\*\*

DIRITTO

**1 – Violazione del principio di legalità (desumibile dagli artt. 23, 24, 97 e 113 Cost., nonché dall'art. 1 l. 7 agosto 1990 n. 241), nonché della disciplina normativa degli Ordini professionali (con particolare riferimento agli art. 2 e 5 l. 24 giugno 1923, n. 1395, all'art. 37 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537).**

Gli Ordini professionali sono – secondo una ricostruzione ampiamente consolidata – enti pubblici di tipo associativo cui l'ordinamento riconosce una piena autonomia, che negli ambiti individuati dalla legge (tipico è il caso della deontologia) si traduce nell'attribuzione di una potestà normativa. Questa autonomia – riaffermata, con particolare riferimento ai profili gestionali e organizzativi, da TAR Bologna, sez. II, 12.1.2010 n. 16 – implica l'estraneità degli Ordini rispetto all'Amministrazione, anche regionale, cui dunque non sono legati da un vincolo di subordinazione gerarchica, strutturale o funzionale, in forza del quale l'Amministrazione possa legittimamente gravare gli Ordini professionali, in via unilaterale, di adempimenti quali quelli imposti con l'Avviso in esame.

Nè, per altro verso, l'imposizione di questi adempimenti trova un fondamento nel potere amministrativo di cui la Regione è portatrice nell'ambito della propria sfera di competenza.

L'attività provvedimentale della pubblica amministrazione è soggetta al principio di legalità: l'esercizio di un potere amministrativo, cioè del potere di incidere imperativamente sulla sfera giuridica altrui, è legittimo solo se attribuito da una norma di legge.

Questo principio ha certamente rilevanza costituzionale.

Viene desunto, innanzitutto, dalla riserva di legge prevista dall'art. 97, comma I, Cost., che è riferita in termini espressi solo all'organizzazione della pubblica amministrazione, ma che implica anche l'affermazione del primato della legge sulla sua attività. D'altra parte questo primato – in forza del quale l'amministrazione può soltanto dare attuazione a quanto in via generale è previsto



dalla legge – è funzionale anche a garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e, anche per questo ulteriore profilo, rappresenta un corollario necessario dell'art. 97 Cost..

Il principio di legalità viene desunto, ancora, dagli artt. 24 e 113 Cost. che, assoggettando l'attività amministrativa al controllo dell'autorità giudiziaria, implica che essa non possa svolgersi in contrasto con la legge, che di questo controllo costituisce il parametro. E viene desunto infine, sebbene questa previsione incida direttamente solo su ambiti circoscritti dell'azione amministrativa, dall'art. 23 Cost., secondo il quale «Nessuna prestazione, personale o patrimoniale, può essere imposta, se non in base alla legge».

La stessa Corte Costituzionale «ha affermato, in più occasioni, l'imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto», ritenendo che tale principio implichi non solo che ogni potere amministrativo debba essere attribuito da una norma di legge, ma anche «che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell'azione amministrativa» (Corte Cost. 7 aprile 2011 n. 115). E sono numerosissime le pronunce (cfr. ex multis TAR Roma, sez. II, 4.9.2017 n. 9531; TAR Milano, sez. II, 4.10.2016 n. 1803; Cons. Stato, sez. IV, 26.8.2016 n. 3700; Cons. Stato, sez. VI, 20.3.2015 n. 1532) in cui viene ribadito che il vincolo normativo cui l'agire amministrativo soggiace si traduce nel principio della tipicità dei provvedimenti, i quali devono costituire esercizio di un potere attribuito alla pubblica amministrazione dalla legge (in termini chiari cfr. TAR Lecce, sez. II, 6.5.2005 n. 2697: «Il principio di legalità richiede necessariamente la presenza di una norma che conferisca alla p.a. un determinato potere e che ne disciplini poi, con sufficiente determinatezza, le modalità di esercizio»).

Il principio di legalità, d'altra parte, trova una espressa consacrazione sul piano normativo nella l. 7 agosto 1990 n. 241 ove si afferma, per un verso, che «L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge» (art. 1) e per

altro verso, per quanto concerne il piano della esecutorietà del provvedimento amministrativo, che le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti solo nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge (art. 21 ter).

Dal principio di legalità – e dal principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, che ne costituisce, più che un corollario, il riflesso – discende con estrema evidenza l'illegittimità dei passaggi dell'Avviso censurati: difetta infatti una previsione normativa che attribuisca all'Amministrazione regionale il potere di imporre agli Ordini professionali gli adempimenti previsti dall'Avviso.

\*\*\*

## **2 - Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e della manifesta irragionevolezza.**

L'Avviso è illegittimo anche nella parte in cui stabilisce che la domanda di ammissione al contributo può essere presentata solo da soggetti che non siano ancora iscritti all'Albo professionale e che non abbiano superato l'esame di Stato per l'iscrizione nello stesso (art. 5.1, lett. h). È altresì illegittimo – e questo ulteriore profilo di illegittimità è configurabile anche in via autonoma, ove il primo sia ritenuto insussistente – nella parte in cui stabilisce che l'iscrizione all'Albo professionale o il superamento dell'esame di abilitazione comportano l'automatica conclusione del tirocinio e, conseguentemente, la cessazione del contributo (art. 5.1, lett. h).

Queste prescrizioni dell'Avviso, in combinato disposto con la scelta di equiparare i tirocini obbligatori e quelli non obbligatori, risultano estremamente penalizzanti per gli ambiti in cui il tirocinio non è obbligatorio, perché nei fatti costringono il giovane laureato che voglia accedere al contributo previsto dall'Avviso a non sostenere l'esame di abilitazione, pur avendone titolo.

Ciò comporta una evidente disparità di trattamento rispetto ai laureati che invece devono compiere obbligatoriamente, al fine di accedere all'esame di Stato, un periodo di pratica professionale e che dunque hanno la possibilità di

beneficiare del contributo previsto dall'Avviso senza rallentare artatamente il proprio percorso professionale.

Inoltre, la prescrizione dell'Avviso in esame risulta anche manifestamente irragionevole, perché il superamento dell'esame di abilitazione e l'iscrizione all'Albo, anche se consentono formalmente di intraprendere l'esercizio della professione (per quanto qui rileva, di ingegnere), non escludono affatto che sussista l'esigenza per la quale il Dipartimento ha ritenuto di avviare «un'azione di sostegno alla formazione professionale e all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti operanti nel territorio della Regione Siciliana» (art. 2.1).

Occorre ricordare che l'Avviso – coerentemente con le previsioni del Programma Operativo Sicilia 2014-2020 e, in particolare, con la sua collocazione nell'ambito delle azioni dallo stesso finanziate (Asse I «Occupazione»; Obiettivo specifico 8.1 «Aumentare l'occupazione dei giovani») – è riconducibile alle «politiche di sostegno che si riferiscono alla formazione e qualificazione dei giovani professionisti». In questa prospettiva l'Avviso intende porsi quale strumento «per incrementare la loro occupabilità e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro», nonché per «rafforzare le opportunità di accesso alle libere professioni» (art. 2.2).

A fronte degli obiettivi perseguiti dall'Avviso, la posizione del giovane laureato che intenda intraprendere la professione di ingegnere non muta sol perché egli abbia superato l'esame di abilitazione o sia già iscritto all'Albo: avere conseguito sul piano formale il titolo di ingegnere non esclude, cioè, che egli abbia interesse di proseguire il percorso di formazione e di qualificazione, beneficiando di un tirocinio remunerato che gli consenta di entrare in «contatto diretto con il mondo del lavoro» e «di acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali tali da agevolare le scelte professionali e favorire l'ingresso nel mercato del lavoro» (art. 2.2). Insomma, le ragioni sottese all'intervento previsto dall'Avviso sono ravvisabili nei medesimi termini anche nel caso di giovani professionisti già iscritti all'Albo o che superino l'esame durante il tirocinio.

Sotto questo punto di vista, le previsioni dell'Avviso qui censurate sono viziate da manifesta irragionevolezza, perché – assumendo come criterio discriminante il conseguimento di un titolo formale che, in realtà, non è significativo di una condizione professionale differente sul piano sostanziale – escludono arbitrariamente dall'ambito dell'intervento soggetti per i quali si pone una esigenza di sostegno professionale non dissimile da quella di cui sono portatori destinatari dell'Avviso.

È opportuno sottolineare che agli Ordini ricorrenti certamente compete la legittimazione attiva anche in ordine a questo profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, perché esso incide su un interesse della categoria da essi istituzionalmente rappresentata (Cons. Stato, sez. V, 23.2.2015 n. 883), non rilevando che nel concreto – come spesso accade a fronte di atti incidenti su interessi collettivi – il provvedimento non riguardi in modo omogeneo tutti gli appartenenti alla categoria (Cons. Stato, sez. V, 3.10.2017 n. 4614), come per altro verso – la fattispecie è diversa, ma ancor più significativa – la legittimazione dell'Ordine non è esclusa quando sussiste un conflitto tra l'interesse della categoria e l'interessi di suoi singoli componenti (Cons. Stato, sez. V, 12.8.2011 n. 4776).

Si chiede pertanto l'annullamento dell'art. 5.1, lett. h dell'Avviso; ciò al fine di estendere l'ammissione al beneficio anche ai giovani professionisti già iscritti all'Albo degli ingegneri o, in ogni caso, al fine di escludere che il superamento dell'esame di Stato comporti la cessazione del beneficio.

Conseguentemente, posto che la prima finestra temporale (dal 21.5.2018 al 30.6.2018) prevista dall'art. 9.2 per la presentazione delle domande si è già chiusa, si chiede – oltre all'annullamento dei provvedimenti di approvazione degli elenchi provvisori e della graduatoria definitiva delle domande (ex art. 12 dell'Avviso) eventualmente sopraggiunti medio tempore – la condanna dell'Amministrazione a emettere i provvedimenti necessari al fine di consentire a tutti gli interessati, alla luce delle mutate prescrizioni dell'Avviso (conseguenti all'annullamento dell'art. 5.1, lett. h), la presentazione delle domande di ammissione al beneficio anche per la prima finestra temporale, rideterminando i termini di presentazione delle

domande previsti dall'art. 9 dell'Avviso, ivi compresi quelli relativi alla prima finestra temporale, e riavviando le procedure di acquisizione e di valutazione delle domande di ammissione al beneficio.

\*\*\*

### DOMANDA CAUTELARE

Per quanto concerne il *fumus boni iuris*, non è necessario ribadire ulteriormente gli argomenti dedotti, dai quali già emerge la fondatezza del presente ricorso.

È evidente – e lo è per entrambi i profili di illegittimità dedotti – anche la sussistenza del *periculum in mora*.

Ove infatti la misura cautelare non venga concessa, l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito risulterebbe vano, perché giungerebbe certamente dopo la chiusura (prevista il 15.2.2019) dell'ultima delle tre finestre temporali previste per la presentazione delle domande di ammissione al beneficio del contributo. Anzi, considerati i termini (indicati dall'art. 4.1, cui rinvia l'art. 6,2, lett. h) entro i quali i tirocini devono essere avviati (per l'ultima finestra temporale di presentazione delle domande è previsto che i tirocini abbiano inizio entro il 28.6.2019), e considerata ancora la durata massima degli stessi (12 mesi), è probabile, visti i tempi del giudizio, che la sentenza giunga dopo la conclusione dei tirocini, quando le risorse cui l'Avviso attinge risulteranno esaurite.

In questa ipotesi, dunque, l'interesse sotteso all'illegittimità dell'art. 5.1, lett. h risulterebbe definitivamente compromesso: si pensi ai laureati abilitati o iscritti all'Albo professionale che non avrebbero potuto presentare la domanda di ammissione al beneficio o ancora ai laureati che, pur potendo, avrebbero scelto di non presentarla, sapendo che il tirocinio sarebbe cessato con il conseguimento dell'abilitazione e scegliendo, dunque, di non rallentare i tempi del loro percorso.

E risulterebbe definitivamente compromesso anche l'interesse sotteso all'illegittimità (degli artt. 5.2 lett. c, 7.1 lett. d e 14.4) dedotta con il primo motivo del ricorso, posto che la sentenza giungerebbe ben dopo che, esauriti i tirocini, gli

Ordini avrebbero già assolto gli adempimenti posti a loro carico dalle prescrizioni dell'Avviso censurate.

\*\*\* \*\*

Alla luce di quanto precede

#### VOGLIA IL COLLEGIO

Annulare, previa sospensione, il decreto n. 6812 del 7 maggio 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, nonché l'Avviso 20/2018 per il finanziamento di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche approvato con il predetto decreto, nella parte in cui l'Avviso stabilisce:

- che l'ordine professionale di riferimento debba vistare la relazione bimestrale del tirocinante, controfirmata dal tutor professionale, sull'attività svolta e sul conseguimento degli obiettivi formativi previsti, completa del prospetto di riepilogo delle ore di tirocinio realizzate nel periodo di interesse (art. 5.2 lett. c);
- che, ove il tirocinio non sia obbligatorio, l'ordine deve attestare, mediante apposizione del visto al progetto formativo, che il tutor sia in possesso di competenze – indicate dal progetto formativo – coerenti con gli obiettivi del tirocinio (art. 7.1 lett. d);
- che l'ordine professionale di riferimento debba vistare la relazione redatta dal tirocinante e controfirmata dal tutor contenente l'esplicita indicazione del conseguimento degli obiettivi previsti nel piano formativo, relazione da allegare alla domanda di erogazione del contributo sull'attività svolta (art. 14.4);

Annulare inoltre, previa sospensione, il citato d.d.g. 7 maggio 2018 n. 6812 nonché l'Avviso 20/2018, nella parte in cui questo stabilisce:

- che la domanda di ammissione al contributo può essere presentata solo da soggetti che non siano ancora iscritti all'Albo professionale e che non abbiano superato l'esame di Stato per l'iscrizione nello stesso (art. 5.1, lett. h);

- che l'iscrizione all'Albo professionale o il superamento dell'esame di abilitazione comportano l'automatica conclusione del tirocinio e, conseguentemente, la cessazione del contributo (art. 5.1, lett. h);

Conseguentemente – annullati i provvedimenti di approvazione degli elenchi provvisori e della graduatoria definitiva delle domande eventualmente sopraggiunti medio tempore – condannare l'Assessorato resistente a emettere, anche in via cautelare, i provvedimenti necessari al fine di consentire a tutti gli interessati – alla luce delle mutate prescrizioni dell'Avviso, conseguenti all'annullamento o alla sospensione dell'art. 5.1, lett. h – la presentazione delle domande di ammissione al beneficio anche per la prima finestra temporale, rideterminando tutti i termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 9 dell'Avviso e riavviando le procedure di acquisizione e di valutazione delle domande di ammissione al beneficio.

Con vittoria di spese e di onorari.

Ai sensi dell'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che il contributo unificato per il presente giudizio ammonta a € 650 (seicentocinquanta).

SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Decreto n. 6812 del 7 maggio 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative;
2. Avviso 20/2018 per il finanziamento di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche;
3. stralcio della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 dell'11 maggio 2018.

Palermo, 10 luglio 2018

avv. prof. Carmelo Restivo

avv. Pierluigi Vigneri